

BONUS IDRICO

Legge di Bilancio 2021

A cura della Commissione Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico del CNGeGL

art. 1 comma 61

Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «**Fondo per il risparmio di risorse idriche**», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 62.

art. 1 comma 62

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

art. 1 comma 63

Il bonus idrico di cui al comma 62 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

- a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

art. 1 comma 64

Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

art. 1 comma 65

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa

art. 1 comma 1087

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Bonus idrico, nella Legge di Bilancio 2021 viene previsto un contributo di 1.000 euro da usare entro il 31 dicembre 2021, per le spese sostenute per la sostituzione di sanitari e rubinetti con apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

Le risorse economiche: 20 milioni di euro.

Le modalità e le scadenze del contributo verranno definite in un decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021.

Bonus idrico, nella Legge di Bilancio 2021 viene previsto un contributo di 1.000 euro per sostituire sanitari e rubinetti con nuovi strumenti a limitazione del flusso d'acqua. Nel bonus previsto nel testo, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, rientrano anche i dispositivi che controllano il flusso dell'acqua.

La misura è contenuta nei **commi dal 61 al 65** dell'articolo 1: le risorse a disposizione ammontano a 20 milioni di euro.

Il Ministero dell'Ambiente dovrà adottare un apposito decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dal 1° gennaio 2021, per definire le modalità e le scadenze per l'erogazione del contributo.

Tale bonus è previsto dai **commi dal 61 al 65** dell'articolo 1 del testo che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato il 30 dicembre 2020. Nel **comma 62** dell'articolo 1 di tale testo, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, si legge quanto segue:

*“Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al **comma 61** e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.”*

I beneficiari possono utilizzare il bonus entro il 31 dicembre 2021 per le seguenti spese, riportate nel **comma 63** dell'articolo 1:

“A - la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

B - la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.”

Il **comma 64** dell'articolo 1 stabilisce inoltre che:

*“Il bonus idrico di cui al **comma 62** non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.”*

A definire l'ammontare delle risorse economiche messe a disposizione per il bonus idrico dalla Legge di Bilancio 2021 è il **comma 61** dell'articolo 1. Tale comma, per il risparmio di risorse idriche, prevede lo stanziamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di 20 milioni di euro per il 2021.

La dotazione sarà inserita in un apposito fondo denominato “Fondo per il risparmio di risorse idriche”. Il bonus idrico, come specificato nel comma successivo, sarà erogato fino all'esaurimento delle risorse economiche messe a disposizione.

Secondo quanto stabilito dal **comma 65** dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, le modalità e i termini per l'ottenimento del beneficio saranno stabiliti con un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (il 1° gennaio 2021).